

N. R.G. /2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2022

tra

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONVENUTO

Oggi **26 settembre 2023**, alle ore **11.30**, innanzi al dott. _____, sono comparsi:

per _____ l'avv. REMO GHERARDINI in sostituzione gli avv.ti NASO e GANZERLI CINZIA

Nonché per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE la dott.ssa _____.

Il giudice invita le parti alla discussione e a precisare le conclusioni.

Parti ricorrente di riporta agli atti e alle note autorizzate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione, insistendo per il rigetto e in subordine per la rideterminazione della somma sulla base dell'orario di servizio ridotto.

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti alla lettura.

dott.

N. R.G. /2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2022 promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA
e dell'avv. NASO DOMENICO Indirizzo

Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GANZERLI
CINZIA

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (), AMBITO TERRITORIALE DI
BOLOGNA (), con il patrocinio delle funzionarie dott.sse**

VIA - C/O

UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in C/O presso il
difensore dott.ssa

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA (),

RESISTENTI

Avente ad oggetto: retribuzione

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22.9.2022, conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e l'Ambito Territoriale di Bologna esponendo di essere
dipendente del Ministero dell'Istruzione con la qualifica di docente di scuola dell'infanzia.

Affermava in particolare di aver svolto i seguenti periodi di supplenze brevi e saltuarie:

A.S. 2017/18:

dal 18.11.17 al 19.11.17 –

dal 20.11.17 al 21.12.17 –

A.S. 2019/20:

dal 24.09.19 al 04.10.19 –

dal 05.10.19 al 04.11.19 –

dal 05.11.19 al 04.02.20 –

Proseguiva affermando che per tali supplenze non aveva percepito la cd. “*retribuzione professionale docenti*” prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.2.2001, che veniva corrisposta dal MIUR esclusivamente ai docenti in ruolo e ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato aventi scadenza al 31 agosto e al 30 giugno, e ciò nonostante il fatto che il servizio reso e le responsabilità affidate ad essa ricorrente fossero del tutto sovrapponibili a quelli dei predetti docenti.

Ciò premesso, la ricorrente assumeva che la mancata erogazione dell’emolumento costituiva violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.

Richiamava i principi affermati dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 20015 del 27/07/2018.

Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

“Accogliere il ricorso e, per l’effetto:

- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti della ricorrente _____, la Nota MIUR del 17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999;

- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 CCNL 2001;

- Per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 948,66 oltre interessi da ogni maturazione al saldo e/o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

- Condannare l’amministrazione al pagamento delle somme a favore della ricorrente al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell’art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l’amministrazione al pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore della ricorrente”. Con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni esposte in comparsa.

In particolare affermava che la ricorrente non aveva allegato né provato di aver svolto alcuna delle attività remunerate con la retribuzione professionale docenti e che la stessa frammentarietà dei servizi prestati dimostrava l'impossibilità del loro svolgimento.

Eccepciva altresì che la dipendente, nel periodo dal 18.11.2017 al 21.12.2017, aveva prestato servizio ad orario ridotto (con un monte ore settimanale pari a 20/25 ore) di tal che la RPD le sarebbe comunque spettata in misura inferiore, parametrato all'orario di effettivo servizio.

All'esito di breve trattazione, previa concessione di termine per note conclusive, all'udienza del 26.9.2023 la causa veniva decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c..

Com'è pacifico e documentato, la ricorrente ha svolto, nel corso degli anni scolastici 2017/2018 e 2019/2020 le supplenze brevi e saltuarie indicate in ricorso (doc. 1 ric.).

E' parimenti pacifico che, in relazione a tali periodi di supplenze brevi e saltuarie, la ricorrente non ha percepito la cd. retribuzione professionale docenti istituita dall'art. 7 del CCNL del 2001 (doc. 2 ric.).

Ciò posto, la ricorrente formula domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docenti per i predetti periodi di supplenze brevi e saltuarie, assumendo la violazione della Direttiva 1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine.

La domanda è fondata.

L'art. 7 del CCNL del 2001 introduce la retribuzione professionale docenti *“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”*. Prevede, inoltre, che *“ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”*.

La clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, come interpretata dalla corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilisce *“il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine i quali non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*.

Sulla questione oggetto di causa si è espressa la Suprema Corte che, con ord. n. 20015/2018, ha affermato il seguente principio di diritto, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: « *l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio*».

All'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sopra citata Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 hanno dato continuità le più recenti pronunce Cass. Sez. L., Ord. n. 6293 del 2020 e Cass. sez. Lav. ord. n. 6435 del 2020.

Tanto premesso in termini generali e venendo al caso concreto, la ricorrente, assunta per svolgere la stessa attività di insegnamento, ha effettuato, al pari degli altri docenti, una prestazione lavorativa dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale di quella del docente sostituito, anche se per un periodo di tempo limitato.

Pertanto, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, come evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 2018, non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi il datore di lavoro ad attuare un trattamento economico differente tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze saltuarie.

Ne discende che la ricorrente ha diritto, alla stregua dei docenti a tempo indeterminato o titolari di supplenza annuale, alla valorizzazione della funzione docente con l'erogazione della retribuzione accessoria introdotta dall'art. 7 del CCNL del 2001.

In accoglimento della domanda, il Ministero dell'Istruzione va pertanto condannato al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, e tenuto conto del fatto che, come risulta documentalmente, dal 18.11.2017 al 21.12.2017 ella ha prestato servizio ad orario ridotto.

Sul punto si osserva infatti che l'art. 25, comma 8, del ccnl scuola 1998-2000, espressamente richiamato dall'art. 7 del ccnl scuola 2001, dispone che “*8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.*”

Onde evitare un effetto di discriminazione alla rovescia, alla ricorrente deve quindi essere applicato, per il periodo in cui ha lavorato part-time, lo stesso trattamento che è riservato al personale a tempo indeterminato equiparabile.

Pertanto, l'importo dovuto alla ricorrente a titolo di RPD risulta pari alla minor somma di €. 911,48.

Come richiesto dalla ricorrente, va poi accertato che tale somma le è dovuta al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, rimanendo definitivamente a carico del Ministero anche la quota contributiva a carico della lavoratrice.

Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, *"... l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di versamento contributivo perché in tal caso anche la quota gravante sul lavoratore resta a carico del datore (cfr. Cass. 18897 del 2019; n. 25956 del 2017; n. 18044 del 2015; n. 19790 del 2011 e molte altre precedenti del medesimo tenore); difatti, se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, può legittimamente operare la relativa trattenuta sulla retribuzione; se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, la stessa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, che il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere detta quota ..."* (in questi termini Cass. civ., Sez. VI, ord. 3 settembre 2020 n. 18333);

In questo senso anche l'oramai consolidato orientamento del giudice amministrativo (v., tra le altre, TAR Sardegna, Sez. II, 30 maggio 2022 n. 358; TAR Veneto, Sez. I, 17 dicembre 2021 n. 1522; TAR Lazio, Sez. III, 3 novembre 2021 n. 11302), secondo cui, nel caso di ritardato pagamento della retribuzione in una con i contributi ad essa riferibili, la liquidazione del credito spettante al lavoratore per le maturate differenze retributive va effettuata al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore stesso, e ciò in quanto, come si evince dall'art. 19 della legge n. 218 del 1952, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento dei relativi contributi, mentre il successivo art. 23 non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, cause di lavoro, scaglione di valore fino ai 1100 euro, valori minimi - tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della lite – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in questa non esperita.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo;

- 1) in accoglimento del ricorso, dichiara che _____ ha diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in ragione del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente per le supplenze brevi e saltuarie indicate in ricorso, in misura di €. 911,48;
- 2) per l'effetto condanna il Ministero convenuto al versamento in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, della predetta somma, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3) condanna il Ministero alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del processo che liquida in euro per esborsi ed euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Bologna il 26/09/2023

Il Giudice